



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), che prevede che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso;

Visto l'art. 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, secondo cui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri potevano essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161,

Visto, altresì, l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, e successive modificazioni, che prevede che: «Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23

agosto 1988, n. 400 e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto l'art. 7, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che prevede che: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero;

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 2021, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, l'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 30 settembre 2021, riguardante le attribuzioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, incluse le attività e le funzioni in materia di revisione legale dei conti, nonché la predisposizione ed adozione dei principi professionali di revisione, di deontologia, di indipendenza, di segreto professionale e riservatezza obbligatori nello svolgimento degli incarichi di revisione legale dei conti.

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;

Visto, in particolare, l'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, ai sensi del quale *“gli Stati Membri dell'Unione Europea possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali di revisione fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia”*;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, con il quale è stata recepita la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;

Visto, inoltre, il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale, fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali, congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione nazionale per le società e borsa e adottati dal Ministero dell'economie e delle finanze, sentita la stessa Commissione nazionale per le società e la borsa, per il quale fine il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con le associazioni professionali e gli ordini interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei detti principi;

Visto l'articolo 27, comma 13, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ai sensi del quale fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i principi sono elaborati sulla base della convenzione sottoscritta in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con gli ordini e le associazioni professionali interessati;

Vista la convenzione, sottoscritta definitivamente in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), con Assirevi e con l'Istituto nazionale revisori legali (INRL), che hanno costituito, congiuntamente ai funzionari della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), un apposito gruppo di lavoro o tavolo tecnico;

Viste, rispettivamente, la determina del Ragioniere generale dello Stato in data 23 dicembre 2014, con la quale sono stati adottati principi professionali di revisione ISA Italia elaborati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2010, nonché le determine nelle date 5 giugno 2017, 31 luglio 2017, 12 gennaio 2018, 3 agosto 2020 e 11 febbraio 2022, con le quale i predetti principi professionali di revisione sono stati aggiornati ovvero integrati con appositi principi professionali SA Italia;

Tenuto conto del progetto dello IAASB "*Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement*", il cui esito è consistito nella nuova versione del documento ISA 315 "*Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement*" pubblicato nel mese di dicembre 2019, la quale, oltre a riflettersi nel corrispondente principio ISA Italia, ha comportato la necessità di modificare (cosiddetti "*conforming amendments*") anche i principi di revisione internazionali (ISA Italia) nn. 200, 210, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 330, 402, 500, 501, 530, 540, 550, 600, 610, 620 e 701;

Tenuto conto delle modifiche apportate ai principi di revisione internazionali ISA dallo IAASB pubblicate nel mese di aprile 2020 a seguito dell'aggiornamento dell'*International Ethics Standards*

*Board for Accountants' International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code versione 2018)*, che hanno comportato la necessità di modificare i principi di revisione internazionali (ISA Italia) nn. 200, 240, 250, 260, 610, 620, 700 e 720;

Tenuto conto delle modifiche introdotte dal principio di revisione (SA Italia) n. 700B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF – *European Single Electronic Format*)”, che ha comportato le necessità di modificare i principi di revisione internazionali (ISA Italia) nn. 200, 210, 230, 260, 570, 580, 600, 700, 705, 706 e 710;

Considerata la necessità di recepire, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, concernente il codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, le previsioni normative aventi ad oggetto la disciplina della revisione legale del bilancio degli Enti del Terzo Settore, modificando, in particolare, i principi di revisione internazionali (ISA Italia) nn. 200, 260 e 700 e i principi di revisione (SA Italia) nn. 250B e 720B;

Tenuto conto del conseguente lavoro di aggiornamento condotto in conformità della citata convenzione del 24 settembre 2014;

Preso atto inoltre delle modifiche di carattere editoriale e non sostanziale riguardanti i principi ISA Italia 320, 450, 505, 510, 520, 560 nonché il principio SA 700B;

Vista la nota del 14 luglio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 194645, con la quale l'Ispettorato generale di finanza ha trasmesso alla Commissione nazionale per le società e la borsa il testo dei nuovi principi di revisione (ISA Italia e SA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, ai fini della richiesta del parere prevista dal medesimo articolo.

Vista la nota della Commissione nazionale per le società e la borsa n. 0463938 del 28 luglio 2022, con la quale la suddetta Autorità ha espresso parere favorevole all'adozione della nuova versione dei suddetti principi professionali, preceduti dall'Introduzione ai principi di revisione internazionale ISA Italia e dal Glossario dei termini più utilizzati, predisposti dal suddetto gruppo di lavoro costituito ai sensi della convenzione 24 settembre 2014;

Sottoscritta una convenzione con *l'International Federation of Accountants (IFAC)*, per la concessione dei diritti sugli *International Standards on Auditing* e dell'*International Standard on Quality Control 1*;

## DETERMINA

I revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, applicano, nello svolgimento degli incarichi di revisione disciplinati dagli articoli 9 e seguenti del suddetto decreto legislativo, la versione aggiornata dei principi allegati ISA Italia nn. 200, 210, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600, 610, 620, 700, 701, 705, 706, 710 e 720, nonché i principi di revisione (SA Italia) nn. 250B, 700B e 720B, preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, elaborati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e sulla base della convenzione del 24 settembre 2014 tra Ministero dell'economia e delle finanze e ordini e associazioni professionali, come previsto dall'art. 27, comma 13, del citato decreto legislativo n. 135/2016.

La versione aggiornata dei suddetti principi professionali preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati si applicano alle revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente.

La presente determina e i principi professionali di revisione allegati preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione legale all'indirizzo:

<http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/>

I revisori legali e i responsabili della revisione legale sono tenuti a prendere visione e a rispettare eventuali dichiarazioni riportate in calce al principio in materia di diritti e di autorizzazione dell'IFAC.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO